

ART. 24 L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20
CONSULTA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA
REGOLAMENTO

ART.1–COMPETENZE

L'art. 24 della L.R. 20/2021 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati" stabilisce che ciascuna Provincia può costituire una apposita consulta per le attività estrattive di cava presieduta dal Dirigente competente in materia di attività estrattive e dai soggetti elencati dal successivo art. 2.

La Consulta è un organismo tecnico che supporta la Provincia nelle decisioni inerenti all'attuazione della Legge n. 20/2021 e, in particolare, nell'elaborazione del PAE (Piano delle Attività Estrattive).

ART.2–COMPOSIZIONE

La Consulta è composta:

- a) Dal Dirigente competente in materia di attività estrattive, che la presiede;
- b) Da cinque esperti in materia geologico mineraria, economico giuridica, urbanistico ambientale ed agronomica forestale, di cui uno nominato fra il personale dipendente della Provincia;
- c) Da un rappresentante per ciascuno dei comuni interessati (comuni nel cui territorio risultano individuati ambiti estrattivi nel PAE);
- d) Da un rappresentante dell'organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio;
- e) Da un rappresentante delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
- f) Da un rappresentante delle associazioni degli imprenditori edili;
- g) Da un rappresentante delle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
- h) Da un rappresentante delle associazioni di tutela dell'ambiente;
- i) Da un rappresentante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

ART.3–NOMINA

La nomina dei membri della Consulta è di competenza del presidente della Provincia che vi provvede con proprio Decreto.

L'indicazione dei membri, un titolare più un membro supplente, designati da parte dei comuni territorialmente competenti, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e degli operatori agricoli e delle associazioni ambientaliste, così come del rappresentante della Soprintendenza, avviene su invito esplicito della Provincia.

L'individuazione dei membri esperti, ad esclusione dell'esperto nominato tra il personale della Provincia, avviene mediante richiesta di due nominativi (titolare e supplente), per ciascuna delle quattro figure, agli Ordini professionali di riferimento (Ordine Geologi per esperto in materia geologico-mineraria, Ordine Agronomi / Dottori Forestali per esperto in materia agronomica-

forestale, Ordine Avvocati per esperto in materia giuridico-economica, Ordine Architetti per esperti in materia urbanistico-ambientale).

I membri della Consulta dovranno astenersi dalla trattazione di pratiche in presenza di conflitto di interessi.

ART.4–RINNOVO

La Consulta è rinnovata ad ogni nuova nomina del Consiglio Provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

ART.5–DECADENZAESOSTITUZIONEDEICOMPONENTI

I componenti di cui all'art. 2, lettera b) che non siano intervenuti senza giustificato motivo a due sedute consecutive della Consulta decadono dall'incarico.

Il Presidente della Provincia con proprio Decreto provvede alla sostituzione dei componenti decaduti ovvero cessati per qualsiasi altro motivo.

ART:6–COMPITIDELPRESIDENTEDELLACONSULTA II

presidente della Consulta esercita i seguenti compiti:

- 1) Convoca la Consulta;
- 2) Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
- 3) Dirige e coordina le sedute;
- 4) Sottoscrive i verbali delle sedute;
- 5) Provvede agli adempimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Consulta.

ART.7–FUNZIONAMENTO

La Consulta è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno prevedendo all'ordine del giorno la ricognizione sullo stato di attuazione del Piano Cave. La consulta viene inoltre convocata per la valutazione di eventuali proposte di revisione del Piano.

La Consulta può inoltre essere convocata:

- ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno;
- su richiesta espressa rivolta al Presidente e formulata da almeno 1/3 dei componenti.

ART.8–CONVOCAZIONIESVOLGIMENTODELLESEDUTE

Le convocazioni della Consulta avvengono in via ordinaria mediante invito scritto da trasmettersi mediante Pec o Posta elettronica (in questo caso deve essere assicurata la ricezione in forma scritta) ai componenti almeno 30 giorni prima della seduta.

In casi di urgenza la Consulta è convocata in via straordinaria almeno 48 ore prima della seduta. Le sedute si possono svolgere anche in modalità telematica.

Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo i casi in cui il Presidente della Consulta ritenga motivatamente necessaria la riservatezza dell'argomento trattato.

ART.9–VALIDITA'DELLESEDUTE

Le sedute della Consulta sono ritenute valide con la presenza del Presidente e di almeno 1/3 dei restanti membri, ad eccezione dei rappresentanti dei comuni.

ART.10–DOCUMENTAZIONE

Con la comunicazione della data di convocazione della consulta il Presidente comunica altresì le modalità di consultazione dell'eventuale documentazione oggetto di valutazione.

ART.11–COMPENSI

Per la partecipazione alle riunioni della Consulta non è previsto alcun compenso.

ART.12–SEGRETERIA

L'attività di segreteria della Consulta riconducibile a: convocazioni, comunicazioni, corrispondenza, e redazione del verbale relativo ad ogni seduta, è espletata dai funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia di attività estrattive che partecipano alle sedute ai fini dell'illustrazione delle pratiche all'ordine del giorno.

Il Segretario della Consulta è tenuto alla sottoscrizione dei verbali dallo stesso redatti.